



BORSELLINO QUATER



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

N. 1/2017 Reg. Sent.

N. 2/13 R.G. C. Assise

N. 1595/08 R.G.N.R.

SENTENZA

Pronunciata 20/4/2017

**SCARANTINO
e il
DEPISTAGGIO**

3) La configurabilità degli estremi della calunnia aggravata nelle condotte dello Scarantino.

E' indubbio che le suesposte false dichiarazioni accusatorie, da cui sono derivate le condanne alla pena dell'ergastolo nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, integrino gli estremi del delitto di calunnia.

Com'è noto, la condotta costitutiva della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 368 c.p. consiste fondamentalmente nell'incolpare di un reato una persona della quale si conosca l'innocenza. La falsa incolpazione può essere realizzata secondo due modalità espressamente previste dalla norma incriminatrice, e cioè mediante denuncia, querela, richiesta o istanza, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire (calunnia diretta o formale) ovvero simulando a

carico del soggetto falsamente incolpato tracce di un reato (calunnia indiretta o materiale o reale).

Il termine «denuncia» va interpretato non in senso tecnico, ma in senso ampio, quale sinonimo di informazione diretta all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria), senza il rispetto di particolari formalità. In giurisprudenza (Cass., 25 marzo 1995, Castaldi, *C.E.D. Cass.*, n. 202290) si è ritenuto sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria — sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo — circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un atto costituente reato che non ha commesso. Si è, poi, precisato che ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Cass., sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 44594, *C.E.D. Cass.*, n. 241654). In questa prospettiva, sono state incluse nell'ambito di applicazione della norma fattispecie come la falsa accusa formulata nel corso di interrogatorio reso ai carabinieri (Cass., 22 dicembre 1980, D'Alessio, *C.E.D. Cass.*, n. 147730), la falsa incolpazione contenuta in dichiarazioni rese nel corso di un esame testimoniale (Cass., 15 giugno 1982, Giordano,), la chiamata di correo fatta dall'imputato (Cass., 27 aprile 1989, Capitaneo, *C.E.D. Cass.*, n. 182233).

La giurisprudenza di legittimità ammette la configurabilità della calunnia anche quando la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa o vengano riferite informazioni apprese da altri, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo (Cass., 17

febbraio 2000, Antonelli; Cass., 22 febbraio 1995, Pesarin).

Al riguardo, le sezioni unite della Cassazione (Cass., sez. un., 23 novembre 1995, Fachini, *C.E.D. Cass.*, n. 203768), hanno chiarito che la calunnia è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze, o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità.

Nel delitto di calunnia il dolo è costituito dalla volontà dell'incolpazione, unita alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Come ha esplicitato la giurisprudenza, l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico) — cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato — è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del (Cass., sez. VI, 24 maggio 2004, n. 31446, *C.E.D. Cass.*, n. 229271; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 448, *ivi*, n. 223321).

Per la sussistenza del dolo è necessaria la certezza dell'innocenza dell'incolpato da parte di colui che formula la falsa accusa (Cass., 21 maggio 1992, Chirico). La Corte di cassazione ha comunque chiarito che, perché possa escludersi la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass., sez. VI, 6 novembre

2009, n. 3964, *C.E.D. Cass.*, n. 245849). Si è quindi affermato che la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass., sez. VI, 15 giugno 2012, n. 29117, *ivi*, n. 253254; in senso analogo Cass., sez. VI, 6 novembre 2009, n. 46205, *ivi*, n. 245541). Pertanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato (Cass., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 26819, *ivi*, n. 253106).

La dottrina e la giurisprudenza ravvisano concordemente nella calunnia un «reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata» (Cass., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177, *C.E.D. Cass.*, n. 244357). E' poi incontroverso che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato (Cass., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 21789, *C.E.D. Cass.*, n. 247116; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10535, *ivi*, n. 235929; Cass. sez. I, 13 febbraio 1988, Perugia, *ivi*, n. 179000, che afferma che «titolari dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sono lo stato e l'incolpato falsamente, onde impedire, in relazione a quest'ultimo, il pericolo dell'offesa al suo onore e della privazione della sua libertà»).

Secondo la giurisprudenza, il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui

consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente (Cass., sez. VI, 12 novembre 2009, n. 2933, *C.E.D. Cass.*, n. 245773). La reiterazione della falsa accusa non realizza la commissione di un nuovo, ulteriore reato di calunnia, perché l'evento di pericolo, consistente nella possibilità di inizio del procedimento penale a carico di una persona innocente, si è già verificato nel momento in cui, con la presentazione della prima denuncia, querela o istanza, la notizia di reato è pervenuta alla conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne (Cass., 2 dicembre 1998, Stilo; Cass., 24 febbraio 1998, Iantorno, che precisa che le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possono considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81). Si è però riconosciuto che la presentazione di successive denunce aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato integra la commissione di più reati di calunnia, quando il contenuto dell'atto successivo sia tale da costituire un apprezzabile *novum* rispetto all'originaria accusa (Cass., sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 44491, *C.E.D. Cass.*, n. 248964, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento della continuazione, ritenendo l'atto successivo funzionale a supportare probatoriamente le precedenti dichiarazioni accusatorie; nello stesso senso Cass., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 43018, *ivi*, n. 226927, e Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 37086, *ivi*, n. 237674, relative all'ipotesi in cui il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile *novum* rispetto alla originaria accusa).

L'accertamento dell'innocenza del calunniato è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia, ma tale pregiudizialità inerisce principalmente, sul piano

logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia, e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento nell'ambito di un procedimento penale contro il calunniato al fine di accertare l'inconsistenza o l'infondatezza dell'accusa rivoltagli dal calunniatore (Cass., 30 giugno 1986, Corigliano, *C.E.D. Cass.*, n. 174542). Il procedimento per calunnia non prevede necessariamente l'accertamento preventivo dell'innocenza della persona incolpata, nell'ambito del procedimento penale eventualmente instaurato nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui la falsità dell'incolpazione appaia manifesta e non si ravvisi pertanto la necessità di indagini sull'esistenza del reato presupposto (Cass., 15 aprile 1999, Ricatti).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di calunnia.

Le suesposte dichiarazioni, incontrovertibilmente false, sono state rese dallo Scarantino nel corso di interrogatori ed esami dibattimentali che sono senz'altro riconducibili alla nozione di "denuncia" su cui si incentra l'elemento oggettivo del delitto, trattandosi di informazioni dirette all'autorità giudiziaria.

Sia quando lo Scarantino riferiva fatti dei quali assumeva di aver avuto una diretta percezione, sia quando egli esponeva informazioni asseritamente apprese da altri, era comunque evidente la possibilità, quanto mai concreta, dell'avvio di un procedimento penale (poi effettivamente instaurato) a carico dei soggetti incolpati.

Le concrete circostanze e le modalità esecutive delle condotte tenute dallo Scarantino denotano con chiarezza la sua consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate, mancando ogni elemento oggettivo suscettibile di ingenerare concretamente ragionevoli dubbi al riguardo.

Ricorre, altresì, nel caso di specie, la circostanza aggravante prevista dall'art.

368 comma 3° c.p., che rappresenta l'estremo sviluppo offensivo del delitto di calunnia e attiene all'ipotesi in cui dal fatto derivi una condanna all'ergastolo.

4) La determinazione dello Scarantino al reato ad opera di altri soggetti.

Alla luce degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, questa Corte ritiene che allo Scarantino debba essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma terzo c.p., che si riferisce «all'ipotesi di colui che sia stato determinato a commettere il reato ed a cooperarvi sempre che ricorra o la fattispecie contemplata dall'art 112 n. 3 di chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette, o quella prevista dal numero 4 dello stesso articolo: cioè di determinazione al reato di persona in stato di infermità o di deficienza psichica» (Cass., Sez. II, n. 1696/1976 del 31/10/1975, Rv. 132226).

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non basta che altri abbia provocato la semplice idea del reato, ma occorre che ne abbia creato l'intenzione, cioè è necessario che con i mezzi posti in essere sia riuscito a formare nella mente altrui il proposito criminoso e a determinare, in definitiva, l'esecuzione del reato (Cass., Sez. II, n. 11616 del 2/3/1989, Rv. 182000; in senso analogo, Cass., Sez. I, n. 12543 del 13/1/2015, Rv. 263180, e Cass., Sez. VI, n. 5871 del 9/1/1990, Rv. 184116, secondo cui, perché tale circostanza sia applicabile, occorre che sia provata l'altrui determinazione al delitto, per la quale non basta l'aver provocato la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto sorgere l'intenzione criminosa, facendo superare all'agente ogni dubbio in proposito).

Per definire l'ambito di applicazione di tale circostanza attenuante, occorre fare

riferimento alla correlativa circostanza aggravante descritta dall'art. 112, comma primo, n. 3, c.p., che consiste nell'avere, nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette, e presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia tra due soggetti, nella quale il concetto di autorità viene ampliato oltre le situazioni di soggezione psicologica tipiche (famiglia, funzioni pubbliche) ed esteso alle relazioni di fatto ed anche a quelle illecite (cfr. Cass., Sez. VI, n. 16737/2004 del 20/11/2003, Rv. 229657).

Secondo la giurisprudenza, ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 3 c.p. - che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l'un soggetto all'altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante (Cass., Sez. V, n. 12697/2015 del 20/11/2014, Rv. 263032, relativa a una fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante in questione nel caso di superiori dell'Arma dei carabinieri nei confronti di subordinati, in considerazione della connotazione fortemente negativa e potenzialmente pregiudizievole che assume l'insubordinazione nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, e, quindi, di ridotta limitazione della capacità di reazione dei subordinati).

Si è, in proposito, chiarito che la previsione normativa della circostanza

aggravante prevista dall'art. 112 n. 3 c.p. - coerentemente alla finalità che persegue e cioè di sanzionare con maggior severità la forma di più intensa determinazione psicologica rispetto a quella normale riconducibile nella previsione dell'art. 110 dello stesso codice - deve ritenersi comprensiva non solo dei rapporti di subordinazione connessi all'investitura di pubblici impieghi o funzioni e di quelli attinenti all'istituto della famiglia ed, in genere, a qualsiasi soggezione di indole privata, ma anche di qualunque relazione di fatto e, magari *contra ius*, che una soggezione comporti. Pertanto, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, il dato qualificante è rappresentato da un comportamento che, al di là di ogni classificazione del rapporto sottostante, abbia consentito la realizzazione di specifici reati, attenuando in concreto, pur senza annullarle, le facoltà di reazione del soggetto "determinato" (*coactus tamen volui*) da parte di quello "determinante" in forza di una "coercizione", o meglio, "soggezione psicologica" derivante dal timore reverenziale o dalla preoccupazione di non pregiudicare i propri interessi o da semplice suggestione. Il che giustifica, peraltro, la correlativa disposizione dell'art. 114 comma terzo c.p., che prevede la eventuale diminuzione di pena per il "determinato", proprio in forza di detta opera di sfruttamento o di condizionamento psicologico da lui subita (Cass., Sez. II, n. 10693 del 10/3/1989, Rv. 181901, relativa a una fattispecie in tema di estorsione realizzata da singoli analisti, che abusando, delle rispettive qualità e della precarietà delle condizioni di equilibrio psichico e delle capacità di reazione dei propri analizzati in concorso con il capo carismatico dell'organizzazione nonché amministratore della società del gruppo, avevano costretto i singoli assistiti a sborsare ingenti somme di denaro e di assumersi pesanti obbligazioni finanziarie; tale pronuncia in motivazione ha esplicitato che la ragione di fondo dell'aggravante consiste nell'esigenza di punire con più rigore il maggior livello di criminalità dimostrata da colui il quale,

esercitando in modo distorto i poteri che gli competono o di cui, comunque, dispone, e sfruttando, quindi, per fini illeciti l'influenza derivante dall'autorità, direzione o vigilanza che è in condizione di esercitare, induce al reato, coinvolgendola nelle sue mire, la persona a lui soggetta; il dato qualificante ai fini dell'aggravamento è costantemente rappresentato da una situazione di abuso della posizione di potere per lo sfruttamento di un correlativo stato di soggezione).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi che gli elementi di convincimento raccolti denotano l'applicabilità della circostanza attenuante *de qua*. Deve, infatti, ritenersi che lo Scarantino sia stato determinato a rendere le false dichiarazioni sopra descritte da altri soggetti, i quali hanno fatto sorgere tale proposito criminoso abusando della propria posizione di potere e sfruttando il suo correlativo stato di soggezione.

Al riguardo, va segnalato un primo dato di rilevante significato probatorio: come si è anticipato, le dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili, contengono alcuni elementi di verità.

Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, in data 24 giugno 1994, lo Scarantino ha affermato che l'autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l'avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell'autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell'accensione. Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull'autovettura

erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest'ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto.

Si tratta di un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell'autovettura utilizzata per la strage. E' quindi del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Questa conclusione è rafforzata da un ulteriore elemento, cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e nell'esame del Dott. Contrada, svolto all'udienza del 23 ottobre 2014: si tratta, precisamente, dell'appunto con cui in data 13 agosto 1992 il Centro SISDE di Palermo comunicò alla Direzione di Roma del SISDE che *«in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all'autobomba parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi dell'ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino. (...) In particolare, dall'attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato»*.

In proposito, il Pubblico Ministero ha persuasivamente osservato che «non è dato comprendere come, a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla VALENTI Petrina, gli investigatori avessero potuto acquisire – se non in via meramente confidenziale - notizie “sul

luogo” in cui l’autovettura rubata era stata custodita. Vi era dunque una traccia in tale direzione che gli inquirenti palermitani si apprestavano a seguire ben prima del comparire sulla scena del CANDURA, prima fonte di accusa nella direzione della Guadagna. Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla. Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente “suggestionabile”, incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D’Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti».

La particolare attenzione rivolta allo Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage, è ulteriormente dimostrata da alcuni elementi probatori raccolti nel processo c.d. “Borsellino uno”. In particolare, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta all’esito del primo grado di giudizio ha sottolineato quanto segue:

«La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell’imputato nei fatti per cui è processo.

Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all’epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di

parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S. Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un'altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia mafiosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo».

Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, tale nota fu trasmessa il 10 ottobre 1992 alla Squadra Mobile di Caltanissetta. Ad essa ha fatto riferimento, nella deposizione resa all'udienza del 23 ottobre 2014, il Dott. Bruno Contrada, che ha spiegato che la stessa fu redatta dal capo del centro SISDE di Palermo su diretta richiesta del Dott. Tinebra, benché non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi di informazione e la Procura della Repubblica («*poi mi fu fatto leggere l'appunto dal direttore del centro, che il dottor Tinebra chiese personalmente al capocentro, al colonnello Ruggeri, un appunto sulla personalità di Vincenzo Scarantino e sui suoi eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata, cioè della mafia, e di riferire direttamente a lui tutto questo. Al che il direttore del centro, sapendo bene che non poteva avere questo rapporto diretto con la Procura della Repubblica, chiese l'autorizzazione alla direzione di poter svolgere questa indagine sua, autonoma, su Scarantino*»).

Dalla deposizione del Dott. Contrada emerge, altresì, una ulteriore iniziativa, decisamente irrituale, del Dott. Tinebra, il quale, già nella serata del 20 luglio 1992,

gli chiese di collaborare alle indagini sulle stragi, sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, e nonostante la normativa vigente precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura («Io ero a Palermo, dove (...) risiedeva ancora la mia famiglia, nonostante fossi in servizio a Roma, (...) e io spesso venivo giù a Palermo, non dico tutte le settimane, ma perlomeno un paio di volte al mese. Ero in ferie dal 12 luglio e sarei rimasto in ferie fino al primo agosto a Palermo. La sera del 19 luglio... no, forse no la sera, la mattina dopo, il 20 luglio, la mattina, ebbi una telefonata dal dottor Sergio Costa, funzionario di Polizia, commissario di Pubblica Sicurezza, aggregato... nei ruoli del SISDE, quindi faceva servizio al Servizio, al SISDE, ed era il genero del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, aveva sposato una delle figlie del Prefetto Parisi, il quale mi dice che per incarico di suo suocero, il Capo della Polizia Parisi, ero pregato di andare dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, che era da pochi giorni immesso nel possesso della carica di Procuratore di Caltanissetta, da pochi giorni, da poco tempo, pochi giorni, che desiderava parlarmi. Nel contempo il dottor Costa mi disse che potevo andare la sera, perché ne aveva già parlato con il Procuratore Tinebra, al Palazzo di Giustizia a Palermo, in un ufficio che gli era stato dato provvisoriamente al dottor Tinebra, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, un ufficio dove lui aveva questi primi contatti, perché doveva occuparsi di questa strage, come già si occupava Caltanissetta della strage di Capaci, Falcone. Ed io andai quella sera dal dottor Tinebra, che non conoscevo, con cui non avevo avuto mai rapporti; e il dottor Tinebra mi disse se io ero disposto a dare una mano, sempre in virtù della mia pregressa esperienza professionale, etc., etc., per le indagini sulle stragi. Io feci presente varie cose al dottor Tinebra: innanzitutto che ero un funzionario dei Servizi

e quindi non rivestivo più la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quindi non potevo svolgere indagini in senso proprio, la mia poteva essere soltanto un'attività informativa, non operativa; che per Legge noi non potevamo avere rapporti diretti con la magistratura; che, in ogni caso, io avrei dovuto chiedere l'autorizzazione ai miei superiori diretti, e parlo del mio direttore, che era allora il Prefetto Alessandro Voci, e che anche una collaborazione sul piano informativo poteva avvenire soltanto previ accordi con gli organi di Polizia Giudiziaria che erano interessati alle indagini. Nell'occasione il dottor Tinebra mi disse anche, così, per inciso, dice: "Sa, io mi rivolgo a lei perché a Caltanissetta è stato costituito un ufficio della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ma da poco tempo e mi sono reso conto che c'è personale che di fatti di mafia ne comprende ben poco", detto dal dottor Tinebra. Io non sapevo neppure chi erano i componenti della DIA di Caltanissetta, che lavoravano con la Procura della Repubblica di Caltanissetta. Comunque, dissi: "Io sono per mia... per il mio spirito di servizio, per la mia volontà di... di rendermi utile per quello che posso fare, che è nelle mie possibilità, a questo, però devo chiedere prima di tutto l'autorizzazione al mio direttore". Non mi è sufficiente che questa richiesta mi venga dal Capo della Polizia, perché io non dipendo più dal Capo della Polizia, e che comunque sarei stato disposto a dare il mio contributo qualora si fossero osservate queste norme: autorizzazione dei miei superiori e intese con gli organi di Polizia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, interessate alle indagini sulle stragi».

E' appena il caso di osservare che la rapidità con la quale venne richiesta la irrituale collaborazione del Dott. Contrada, già nel giorno immediatamente successivo alla strage di Via D'Amelio, faceva seguito alla mancata audizione del Dott. Borsellino nel periodo di 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua

uccisione, benché lo stesso magistrato avesse manifestato pubblicamente la propria intenzione di fornire il proprio contributo conoscitivo, nelle forme rituali, alle indagini in corso sull'assassinio di Giovanni Falcone, cui egli era legato da una fraterna amicizia.

Nel periodo immediatamente anteriore alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del SISDE relativa allo Scarantino, quest'ultimo era stato destinatario di una intensa attività investigativa condotta dal Dott. Arnaldo La Barbera (il quale, peraltro, a sua volta, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione "esterna" con il SISDE dal 1986 al marzo 1988, con il nome in codice "Rutilius", mentre dirigeva la Squadra Mobile di Venezia).

Sulla base di tale attività investigativa, lo Scarantino era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per concorso nella strage di via D'Amelio e nei reati connessi. Gli elementi indiziari a suo carico erano costituiti dalle dichiarazioni rese da due soggetti che avevano indicato in lui la persona che aveva commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata per la strage. Si trattava, precisamente, delle dichiarazioni di Luciano Valenti e Salvatore Candura, nelle quali il Pubblico Ministero, nella sua memoria conclusiva, ha individuato «la scaturigine del depistaggio».

Luciano Valenti e Salvatore Candura, insieme al fratello del primo, Roberto Valenti, erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, commessi il 29/8/1992. I loro nominativi erano stati precedentemente posti all'attenzione degli inquirenti dalle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a Valenti Pietrina, alla quale,

come si è detto, era stata sottratta l'autovettura Fiat 126 utilizzata per la strage. Tra l'altro, la Valenti, nel corso della conversazione delle ore 23,14 del 30 luglio 1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage di via D'Amelio con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, aveva pronunciato la frase: "*ed in quel posto la mia macchina c'è...*". In una successiva telefonata delle ore 00,05 dell'1 agosto 1992, le due donne avevano esternato sospetti nei confronti di Salvatore, amico di Valenti Luciano, quale possibile autore del furto della Fiat 126. Tale soggetto venne identificato in Salvatore Candura.

Quest'ultimo, quando era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, ed era stato quindi condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, aveva lamentato di aver ricevuto minacce e di essere preoccupato perché aveva avuto modo di notare persone sospette nei pressi della propria abitazione. Tale comportamento era apparso strano agli inquirenti, che lo avevano ricollegato all'atteggiamento tenuto dallo stesso Candura alcuni giorni prima, allorché, accompagnato presso una Caserma dei Carabinieri per essere denunciato per tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, piangendo, aveva profferito la frase "*...non li ho uccisi io...*" (cfr. la informativa di reato del 19 ottobre 1992 della Squadra Mobile della Questura di Palermo).

Il 12 settembre 1992 il Dott. Arnaldo La Barbera, nella qualità di Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, venne autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con i detenuti Candura Salvatore e Valenti Luciano.

Il giorno successivo, 13 settembre 1992, Salvatore Candura fu interrogato dal Pubblico Ministero di Caltanissetta, al quale riferì che nei primi giorni del mese di

luglio 1992 Luciano Valenti gli aveva comunicato che il loro comune amico Vincenzo Scarantino aveva commissionato allo stesso Valenti il furto di un'autovettura di piccola cilindrata, il quale avrebbe dovuto essere eseguito quella sera stessa, e per compensarlo gli aveva dato la somma di 150.000 lire; il Valenti aveva aggiunto che si sarebbe impossessato della Fiat 126 della propria sorella, Pietrina Valenti. Il Candura affermò di essere a conoscenza che l'autovettura, quella stessa sera, era stata trafugata e quindi parcheggiata in una strada nei pressi di Via Cavour, per essere poi consegnata alle persone che ne avevano bisogno. Il Candura riferì inoltre che cinque o sei giorni dopo la data del furto era stato contattato da Pietrina Valenti, la quale gli aveva detto che nella notte precedente le avevano rubato la sua autovettura Fiat 126. Alla discussione aveva assistito Luciano Valenti, che aveva invitato il Candura a uscire insieme a lui per cercare l'autovettura, ed aveva quindi finto di attivarsi in tal senso. Il Candura segnalò di avere avuto dei sospetti sulla possibilità che la suddetta Fiat 126 fosse stata utilizzata per la strage di Via D'Amelio, e di averne quindi parlato con Luciano Valenti, il quale però lo aveva rassicurato incitandolo a tenere un comportamento indifferente rispetto a questa circostanza. Egli inoltre sostenne di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino parlare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.

A sua volta, Luciano Valenti, dopo avere negato ogni propria responsabilità in data 17 settembre 1992 sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di confronto con il Candura, in data 20 settembre 1992 finì per cedere alle pressioni di quest'ultimo e rese al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta un interrogatorio in cui affermava di avere sottratto l'autovettura su incarico di Vincenzo Scarantino, di avere ricevuto la somma di 150.000 lire come compenso, e di avere

consegnato il veicolo nei pressi di Via Cavour.

In data 26 settembre 1992 venne quindi emessa la suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello Scarantino, che nell'interrogatorio di garanzia del 30 settembre 1992 sostenne la propria innocenza, negando di conoscere Luciano Valenti e precisando di conoscere solo di vista Salvatore Candura, suo vicino di casa.

Lo Scarantino venne quindi trasferito, in data 2 ottobre 1992, presso il carcere di Venezia, dove venne collocato nella stessa cella di Vincenzo Pipino, un trafficante di opere d'arte che il Dott. Arnaldo La Barbera aveva conosciuto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso la Squadra Mobile di Venezia, e che aveva quindi pensato di utilizzare come una sorta di "agente provocatore" allo scopo di sollecitare e raccogliere le confidenze dello Scarantino. All'interno della cella dove si trovavano lo Scarantino e il Pipino venne anche attivato un servizio di intercettazione, che però non diede risultati significativi. A proposito delle conversazioni intercorse fra lo Scarantino e il Pipino, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno" ha rilevato che *«trattasi in prevalenza di lunghi soliloqui in quanto è soltanto il Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore non profferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile»*, e ha evidenziato che il tenore dei colloqui *«tradisce all'evidenza che il Pipino è un confidente della Polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccogliergli le confidenze in merito ai fatti di strage per cui è processo. All'uopo, infatti, il Pipino si adopera, spiegando allo Scarantino le accuse elevate nei suoi confronti, le incongruenze delle discolpe da lui addotte, i rischi connessi alla sua attuale posizione processuale, cercando nel contempo di sollecitarne le confidenze,*

prospettandogli possibili e più valide strategie difensive».

Nel frattempo, invece, il Candura modificava la propria versione dei fatti. Egli, nell'interrogatorio reso il 3 ottobre 1992 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, sostenne di essersi reso autore, nei primi giorni del precedente mese di luglio, del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, commissionatogli dello Scarantino, e aggiunse di aver tentato di far ricadere su Luciano Valenti la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti. Lo Scarantino, nell'incaricarlo di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, non importava in quali condizioni, purché marciante, gli aveva consegnato uno "spadino" (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000 in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000. In effetti il Candura, profittando dei rapporti di buona conoscenza intercorrenti con Pietrina Valenti (sorella dell'amico Luciano Valenti), che sapeva essere in possesso di una autovettura del tipo richiesto dallo Scarantino, aveva sottratto la Fiat 126 della donna, consegnandola nella stessa serata allo Scarantino nelle vicinanze di Via Cavour, all'angolo tra via Roma e un'altra traversa.

Il Candura inoltre affermò che, dopo avuto notizia dai giornali e dalla televisione dell'avvenuta utilizzazione di una Fiat 126 quale autobomba per la strage di Via D'Amelio, si era recato in più occasioni dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l'autovettura da lui rubata non fosse servita per commettere il delitto, ma a tali richieste lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare tutto e di non parlarne con nessuno. Dopo tali incontri aveva ricevuto delle telefonate minatorie che avevano rafforzato il sospetto iniziale, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere l'autore delle telefonate, suscitandone però altre reazioni negative.

Si trattava del primo interrogatorio reso dal Candura dopo che, in data 19 settembre 1992 il Dott. Vincenzo Ricciardi, della Squadra Mobile di Palermo, era stato autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare colloqui investigativi con lui.

Anche a fronte di queste nuove dichiarazioni del Candura lo Scarantino continuò a protestare la propria innocenza, negando, negli interrogatori resi tra il 1992 e il 1993 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la veridicità delle accuse mossegli.

Lo Scarantino in data 13/11/1992 venne trasferito dal carcere di Venezia alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimase ristretto prima nella Sezione dove si trovavano i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P., e poi in una cella singola, con regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza; non gli era consentito neppure di vedere la televisione, e poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari. Egli cadde quindi in uno stato di depressione, rendendosi protagonista di reiterati gesti di autolesionismo (cfr. la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno"). Nell'interrogatorio reso il 6 maggio 1993 al Pubblico Ministero di Caltanissetta, lo Scarantino, oltre a contestare le accuse mossegli, segnalava il proprio stato di prostrazione morale che lo aveva indotto a un tentativo di suicidio, esplicitava di non sopportare più lo stato di isolamento, e sottolineava che altri detenuti in particolare, un ex agente di custodia e il pentito Caravelli Roberto lo sollecitavano a confessare delitti da lui non commessi.

Dal 3 giugno 1993, la cella contigua a quella dello Scarantino venne occupata da Francesco Andriotta, il quale rimase nel medesimo reparto del carcere di Busto Arsizio fino al 23 agosto successivo.

In data 14 settembre 1993, Francesco Andriotta iniziò la propria “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria, che forma oggetto di specifica trattazione in altro capitolo. In questa sede, è sufficiente rammentare che già nell’interrogatorio reso nella suddetta data al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l’Andriotta iniziò a riferire su una serie di confidenze che lo Scarantino gli avrebbe fatto durante il periodo di comune detenzione.

Secondo il racconto dell’Andriotta, lo Scarantino gli aveva confidato di avere effettivamente commissionato al Candura, su richiesta di un proprio parente (un cognato o fratello), il furto della Fiat 126 poi utilizzata nella strage di Via D’Amelio. L’autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche sua sorella, Ignazia Scarantino, ne possedeva una dello stesso colore, e quindi, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto. Il Candura aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Luciano Valenti, il quale la aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d’esplosivo. Infine, lo Scarantino aveva portato il veicolo dal garage alla via D’Amelio.

A dire dell’Andriotta, lo Scarantino gli aveva altresì riferito *«che l’auto non funzionava e che venne trainata fino al garage»*, che *«l’auto venne quindi riparata così da renderla funzionante»*, che *«furono cambiate le targhe con quelle di un altro 126»*, e che *«avevano tardato a denunciare il furto dell’auto o delle targhe al lunedì successivo all’esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso»*.

Diversamente da tutto il resto del racconto dell’Andriotta, queste ultime circostanze corrispondono perfettamente alla realtà: come si è visto nel capitolo

relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage, è rimasto inequivocabilmente accertato, nel presente procedimento, che la Fiat 126 presentava problemi meccanici, che vi fu la necessità di trainarla subito dopo il furto, che si provvide alla sua riparazione e alla sostituzione delle targhe, che la denuncia del furto delle targhe venne effettuata nel lunedì successivo alla strage.

Trattandosi di circostanze che mai lo Scarantino avrebbe potuto riferirgli, per la semplice ragione che non aveva avuto alcun ruolo nell'esecuzione della strage, deve necessariamente ammettersi una ricezione, da parte dell'Andriotta, di suggerimenti provenienti dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, avevano tratto le relative informazioni, almeno in parte, da altre fonti rimaste occulte. Tale inquinamento si era già realizzato al momento in cui ebbe inizio la "collaborazione" dell'Andriotta con la giustizia.

Nei successivi interrogatori, l'Andriotta aggiunse ulteriori particolari, arricchendo progressivamente il contenuto delle confidenze che sosteneva di avere ricevuto dallo Scarantino.

Ad esempio, nell'interrogatorio reso il 4 ottobre 1993 nel carcere di Milano Opera al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l'Andriotta sostenne di avere appreso dallo Scarantino che colui che gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage era Salvatore Profeta, motivò l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, e specificò che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell'interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, l'Andriotta affermò che nel momento in cui arrivava l'esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126 era presente anche Salvatore Profeta.

In occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994, l'Andriotta aggiunse che, dopo la strage di via D'Amelio, il Candura aveva cercato, più volte, lo Scarantino, per sapere se l'autovettura utilizzata per l'attentato era proprio quella rubata da lui; ma lo Scarantino lo aveva trattato in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l'insistenza del Candura.

E' dunque evidente, nelle dichiarazioni dell'Andriotta, un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. Si noti, peraltro, che nella stessa data del suddetto interrogatorio, avvenuto il 17 gennaio 1994, l'Andriotta ebbe un colloquio investigativo con il Dott. Arnaldo La Barbera.

Frattanto, anche lo Scarantino, trasferito presso la Casa Circondariale di Pianosa, ebbe in tale luogo una serie di colloqui investigativi: rispettivamente, il 20 dicembre 1993 con il Dott. Mario Bo' (funzionario di polizia inserito nel gruppo "Falcone-Borsellino"), il 22 dicembre 1993 con il Dott. Arnaldo La Barbera, il 2 febbraio 1994 con il Dott. Mario Bo' e il 24 giugno 1994 con il Dott. Arnaldo La Barbera. In quest'ultima data lo Scarantino (il quale fino all'interrogatorio reso il 28 febbraio 1994 alla Dott.ssa Boccassini aveva protestato la propria innocenza) iniziò la propria "collaborazione" con l'autorità giudiziaria, con le modalità già indicate, confermando largamente il falso contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Candura e dall'Andriotta, ed aggiungendo ulteriori tasselli al mosaico.

A sua volta, l'Andriotta, negli interrogatori resi il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994 nel carcere di Paliano (dove risultano documentati, nelle medesime date, altrettanti accessi del Dott. Mario Bo'), adeguandosi in gran parte alle dichiarazioni rese dallo Scarantino dopo la scelta "collaborativa", riferì, per la prima volta, sulle confidenze fattegli da quest'ultimo sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente

taciute per timore sino ad allora.

L'analisi che si è condotta sulla genesi della “collaborazione” con la giustizia del Candura, dell'Andriotta e dello Scarantino, lascia emergere una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Altrettanto significativa è la circolarità venutasi a creare tra il contributo dichiarativo dei tre “collaboranti”, ciascuno dei quali confermava il falso racconto dell'altro, conformandovi progressivamente anche la propria versione dei fatti.

Per lo Scarantino e per il Candura, è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi di entrambi con il Dott. La Barbera, e del primo anche con il Dott. Bo'. Un colloquio investigativo del Dott. La Barbera precedette anche un successivo interrogatorio dell'Andriotta contenente un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. A sua volta, il Dott. Ricciardi effettuò un ulteriore colloquio investigativo che precedette un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura.

Dunque, anche a prescindere dalle affermazioni compiute dallo Scarantino nel corso del suo esame dibattimentale (la cui valenza probatoria può effettivamente reputarsi controversa, considerando le continue oscillazioni da cui è stato contrassegnato il suo contributo processuale nel corso del tempo), e dalle indicazioni (decisamente generiche, oltre che *de relato*) offerte da alcuni collaboratori di giustizia (come Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca) sulle torture subite a Pianosa dallo Scarantino, deve riconoscersi che gli elementi di prova raccolti valgono certamente a

dimostrare che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose venne ingenerato in lui da una serie di attività compiute da soggetti, come i suddetti investigatori, che si trovavano in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica. Era questa senza alcun dubbio la posizione dello Scarantino, un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell'Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione. Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva «maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai “incastrato” sulla scorta di false prove». Dopo un lungo periodo nel quale lo Scarantino aveva professato inutilmente la propria innocenza, le sue residue capacità di reazione vennero infine meno a fronte dell'insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature⁷⁸, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difforni dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte.

Si tratta, pertanto, di una situazione nella quale è indubbiamente configurabile

⁷⁸ In proposito, appare pienamente condivisibile l'osservazione, esposta dal Pubblico Ministero nella sua memoria conclusiva, secondo cui «forzature volte ad indurre lo SCARANTINO (e prima di lui VALENTI e CANDURA) a collaborare con la giustizia certamente ci furono, ripetute ed evidenti. Allo SCARANTINO, nel corso dei colloqui investigativi, venne fatto comprendere senza giri di parole che la sua situazione processuale era ormai compromessa e che l'unico modo per riacquistare la libertà era quello di collaborare confermando la tesi accusatoria fondata sulle dichiarazioni di CANDURA e ANDRIOTTA. Ed alle pressioni si aggiunsero evidentemente i suggerimenti che lo SCARANTINO potè ricavare alla luce dei colloqui avuti con il LA BARBERA. Mai del resto, lo si è anticipato, lo SCARANTINO avrebbe potuto da solo imbastire una complessa trama, risultata infine coerente al punto da resistere al vaglio di ben tre gradi di giudizio nel corso dei processi Borsellino uno e bis».

la circostanza attenuante dell'art. 114 comma terzo c.p., che, come chiarito dalla giurisprudenza, prevede una diminuzione di pena per il soggetto "determinato" a commettere il reato, proprio in forza dell'opera di condizionamento psicologico da lui subita.

Tale circostanza attenuante all'esito del giudizio di bilanciamento (condotto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., e tenuto conto in particolare della pesante efficacia condizionante che era propria della condotta determinatrice esercitata su un soggetto psicologicamente fragile, il quale era rimasto in stato di detenzione per un lungo periodo) si reputa equivalente alle contestate aggravanti.

Alla suddetta comparazione tra circostanze consegue l'applicazione del termine decennale di prescrizione previsto, per il reato di calunnia "semplice", dall'art. 157 c.p., nel testo più favorevole che era in vigore anteriormente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, con decorrenza dalla data di consumazione dell'ultimo episodio di calunnia, commesso l'8.3.1997. Deve pertanto rilevarsi l'estinzione per prescrizione del delitto continuato ascritto all'imputato.

A quanto sopra osservato deve aggiungersi che le anomalie nell'attività di indagine continuarono anche nel corso della "collaborazione" dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla "ritrattazione della ritrattazione", e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero.

Questo insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata,

incentrate su quello che veniva, giustamente, definito il “metodo Falcone”.

Non a caso, già gli «appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che *«l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D'Amelio (...) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore»*.

L'adozione di un metodo di valutazione della prova capace di unire i criteri di razionalità con la comprensione profonda dei fenomeni sociali ha condotto la Corte di Assise di Caltanissetta, nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”), a ritenere che allo Scarantino facesse difetto *«non tanto la qualifica formale di “uomo d'onore” e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in “Cosa Nostra”»*; a considerare *«scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO in ordine alla preparazione della strage di via D'Amelio»* sulla base del rilievo che *«fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una “bombola” da far esplodere per realizzare l'attentato e la riunione nella villa del CALASCIBETTA»*; a riconoscere che *«nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l'arco della sua tormentata “collaborazione” con l'Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione sostanzialmente negativa sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l'apprezzamento sull'attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell'attendibilità soggettiva del chiamante»*; a segnalare che *«il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla*

luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenuie; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini»; a esplicitare che «inoltre, le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono ictu oculi incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell'ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna»; e, conclusivamente, a ritenere «che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio».

La tendenza che invece prevalse, nell'attività giudiziaria e in quella investigativa, fu ben diversa. Si è già visto come le dichiarazioni dello Scarantino abbiano costituito il fondamento per la condanna all'ergastolo, pronunciata con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe. A ciò deve aggiungersi che le indagini successive alla “collaborazione” dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali.

Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino, detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia.

Una evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte poste in essere da alcuni degli appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall’ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. “Borsellino uno”. Tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall’Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all’udienza del 27 settembre 2013, il quale ha sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall’altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale.

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili.

Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell’attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D’Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate.

Poiché l’attività di determinazione così accertata ha consentito di realizzare uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si

resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento:

- alla copertura della presenza di fonti rimaste occulte, che viene evidenziata dalla trasmissione ai finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà;
- ai collegamenti con la sottrazione dell'agenda rossa che Paolo Borsellino aveva con sé al momento dell'attentato e che conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell'attività da lui svolta nell'ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci;
- alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra "Cosa Nostra" e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l'opera del Magistrato.

In proposito, va osservato che un collegamento tra il depistaggio e l'occultamento dell'agenda rossa di Paolo Borsellino è sicuramente desumibile dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende: si è già sottolineato il ruolo fondamentale assunto, nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia, dal Dott. Arnaldo La Barbera, il quale è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre.

L'indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati “sondaggi” con “persone importanti” appartenenti al mondo economico e politico, ha

precisato che questi “sondaggi” si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a “fare affari” con essa, ha ricondotto a tale contesto l’isolamento – anche nell’ambito giudiziario - che portò all’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione - rivelatasi poi infondata - che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla “normalità”), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D’Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D’Amelio, *«che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere»*, e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell’esistenza di un *«colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato»*.

Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) secondo cui *«risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (...) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva*

eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».

Questa Corte ritiene quindi doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell'agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata.